

COMUNE DI RUFFANO
PROV. DI LECCE

**RELAZIONE “PIANO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO”**

COMMITTENTE
ALPAK S.R.L.
VIALE DEGLI ARTIGIANI – ZONA P.I.P. LOTTO 5
73049 - RUFFANO
P.IVA 02620110755



IL TECNICO
Dott. Geol. Michele GRECOLINI



Ruffano, marzo 2021

Dott. Geol. Michele Grecolini

INDICE

	PREMESSA	pag. 3
1.0.	OBIETTIVI GENERALI E REQUISITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO	“ 3
2.0.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	” 3
3.0	EMISSIONI DI INQUINANTI NELL’ARIA	“ 4
4.0.	EMISSIONI SONORE	“5
5.0.	SINTESI DEGLI IMPATTI, MITIGAZIONE E DI MONITORAGGIO	“ 7

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

PREMESSA

L'insediamento produttivo di **Alpak s.r.l.**, è ubicato ad sud dell'abitato di Ruffano in via L. da Vinci in zona industriale, ed è allibrata al F° 38 particelle 1.014, e 1015 di estensione pari a 5.000 m², nel complesso, è ubicato in buona posizione rispetto a zone sensibili, in quanto è ben lontana da qualsiasi centro abitato e anche rispetto alla direzione dei venti dominanti, che spirano maggiormente da nord e secondariamente da sud, la posizione dell'area si trova in una posizione ottimale, in quanto in entrambi i casi, non incidono sull'abitato di Ruffano.

Nel complesso, a largo raggio, l'insediamento produttivo è ubicato in un'area di scarsa valenza ambientale e produttiva. Nei dintorni, per un ampio raggio (oltre 500 mt.), si rinvenivano invece numerosi insediamenti produttivi, di medie dimensioni, riconducibili a varie attività.

In considerazione che le acque di dilavamento dei piazzali sono autorizzate allo scarico in pubblica fognatura bianca, i principali potenziali impatti, in fase di attività sono dovuti essenzialmente ai seguenti fattori:

- produzioni di polveri e altri particolati;
- produzione di rumore.

Gli atti progettuali presentati sono stati finalizzati alla adozione di sistemi tecnologici e gestionali che minimizzano gli impatti ambientali prodotti dall'esercizio dell'impianto.

In aggiunta all'incartamento progettuale, viene presentato il presente piano di monitoraggio ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto nel verbale della Conferenza dei Servizi (rif. Pratica 02620110755-31012020-1545 - SUAP 2813 – ALPAK S:R;L:), da ARPA Puglia contenuto nel suddetto verbale.

1.0. OBIETTIVI GENERALI E REQUISITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio Ambientale persegue i seguenti obiettivi generali:

- garantire, durante l'esercizio, il pieno controllo della situazione ambientale;
- verificare l'efficacia delle misure di mitigazione;
- fornire gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio;

2.0. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La qualità dell'atmosfera, nella normativa italiana, viene tutelata sia dal fronte delle emissioni (**D. Lgs. 152/2006**), cioè attraverso limiti sulle concentrazioni di inquinanti nel momento in cui essi escono dalla sorgente ed entrano in contatto con l'atmosfera, sia dal punto di vista delle immissioni (**D. Lgs. 155/2010**), cioè delle quantità di inquinanti in prossimità dei possibili ricettori, imponendo limiti di concentrazioni per la qualità dell'aria ambiente.

Il **D.Lgs 152/2006** tratta l'inquinamento atmosferico nella parte V e in particolare si applica agli impianti e alle attività che introducono sostanze inquinanti in atmosfera. Esso stabilisce i valori di emissione, i metodi di campionamento e analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati rispetto ai valori limite.

Per quanto riguarda l'aspetto delle immissioni in atmosfera, il **D. Lgs. n. 155/2010** attua la **Direttiva 2008/50/CE** e istituisce un quadro normativo unitario per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, dove per aria ambiente si intende l'aria esterna ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro (che è regolata dal D. Lgs. n. 81/2008).

3.0.EMISSIONE DI INQUINANTI IN ARIA: D. LGS. 152/2006

Il Decreto, nella parte V, si applica alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Indica che gli stabilimenti che producono emissioni devono ottenere un'autorizzazione alle emissioni, che viene rilasciata con riferimento all'intero stabilimento e stabilisce i limiti e le modalità di rilascio delle sostanze in atmosfera.

Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

L'autorizzazione inoltre cerca di convogliare le emissioni in un unico punto dell'impianto, solo se questo non è tecnicamente possibile o sicuro, l'autorità competente può autorizzare un impianto avente più punti di emissione, indicando in tal caso i valori limite riferiti al complesso delle emissioni, e le concentrazioni limite di ciascuna emissione.

I limiti all'emissione contenuti nel decreto, possono comunque essere sostituiti con limiti più restrittivi imposti dai piani e programmi di qualità dell'aria (previsti dal D.Lgs 155/2010) nel caso in cui questo sia necessario per il rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

4.0. EMISSIONI SONORE

Le emissioni sonore in ambiente esterno sono principalmente riconducibili all'utilizzo di macchinari e attrezzature, utilizzate durante il ciclo di produzione.

Un'elevata presenza di emissioni sonore può provocare un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità causando inquinamento acustico. Di conseguenza viene generata una condizione di disturbo alle attività umane e all'ambiente, pericolo per l'incolumità delle persone, deterioramento degli ecosistemi e degli organismi in essi viventi. Nell'area in oggetto, le emissioni sonore non rappresentano un fattore di impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e dell'assenza, nei dintorni di recettori sensibili e in considerazione che una sorgente diminuisce durante il percorso in virtù dell'assorbimento di energia acustica operato dalla resistenza o attrito interposto dal mezzo elastico in cui si propaga.

Ogni qualvolta che la distanza dalle fonti sonore raddoppia, il livello di pressione residua è ridotto di 6 db; infatti la diminuzione del suono nello spazio libero segue la legge generale per cui la pressione residua è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla fonte. A ciò bisogna aggiungere l'indebolimento provocato dal suolo, specie nel caso di suolo erboso o alla presenza di ostacoli artificiali e delle schermature naturali, cortine di alberi, siepi, argini.

Con tali parametri di attenuazione è possibile procedere ad una prima quantificazione semplificata dei livelli sonori raggiunti nel punto in cui si trova un potenziale ricettore sensibile. Nella zona non sono presenti aree sensibili cioè quelle funzioni o quegli ambienti che per loro caratteristiche intrinseche richiedono condizioni di quiete: es. finzione residenziale, ricreativa, luoghi di riunione, ospedali, scuole ecc.

La normativa prevede che gli strumenti urbanistici contengano disposizioni atte a disciplinare la compatibilità ambientale dei vari insediamenti in rapporto al grado di emissioni sonore prodotte, pertanto i comuni devono provvedere ad adottare una classificazione dei rispettivi territori, in base a determinazioni d'uso delle singole aree,

suddividendoli in 6 tipi di aree in ognuna delle quali dovrebbero essere rispettati certi valori massimi, espressi in dB(A).

Il Comune di Ruffano, non ha provveduto alla redazione di una propria zonizzazione acustica per cui, in via transitoria, ai sensi dell'**art.8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997**, in attesa della suddivisione territoriale comunale, si applicano i limiti di accettabilità di cui all'**art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991** riportati nella tabella qui di seguito.

Zonizzazione	Limite Diurno (dB A)	Limite Notturno (dB A)
Zone esclusivamente industriali	70	70
Zona B	60	50
Zona A	65	55
Tutto il territorio nazionale	70	60

Tab.1-Limiti di accettabilità di cui al DPCM 01.03.1991

Dallo stralcio del Piano regolatore del Comune di Ruffano (Allegato 1) si evince come l'area oggetto di esame ricada nella zona definita come "Zona industriale" e dista circa 1 km. dalla periferia urbana. Pertanto, così come indicato nella Tab. 1 sopra riportata, devono essere rispettati i seguenti valori limite:

- limite diurno 70 dB(A);
- limite notturno 60 dB(A).

L'area direttamente confinante, ossia, quella al di fuori della zona industriale e comunque lontana dal centro abitato, ricade invece nella zona definita come "Tutto il territorio nazionale" (definita dal PUG come contesto rurale) per la quale, come indicato nella Tab. 1 sopra riportata, devono essere rispettati i seguenti valori limite:

- limite diurno 70 dB(A);
- limite notturno 60 dB(A).

5.0. SINTESI DEGLI IMPATTI, MITIGAZIONI E MONITORAGGIO PREVISTO

Gli impatti previsti dall'attività produttiva della ditta **Alpak S.r.l.** sostanzialmente sono: *Polveri, rumore*

ATMOSFERA		
IMPATTO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
Aria (Emissioni diffuse, – polveri totali)	<p>Sono state eseguite simulazioni della dispersione degli inquinanti in atmosfera relative all'attività produttiva.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Il monitoraggio sarà effettuato con periodicità semestrale in concomitanza con le lavorazioni presso i mpionamento concordati: saranno eseguite misure della concentrazione delle polveri, del monossido di carbone, delle sostanze organiche volatili. I campionamenti e le relative analisi saranno eseguite secondo metodi ufficiali riconosciuti dalla normativa vigente in materia (es. UNICHIM). I risultati dei monitoraggi verranno trasmessi a: Provincia di Lecce, Comune di Soleto, ARPA Puglia DAP Lecce, AUSL Lecce nord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Semestrale nei condotti di emissione. <p>SOSTANZE DA RICERCARE</p> <ul style="list-style-type: none"> Polverri totali 10 mg/Nm³ Monossido di Carbonio 100 SOV 30

RUMORE		
IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE
Stima degli impatti da rumori generati dall'attività'	<p>L'area interessata dall'impianto ricade in Zona industriale, tipizzata "tutto il territorio nazionale". Il clima acustico dell'area, verificato tramite monitoraggi acustici, è definibile come di sostanziale quiete. La valutazione modellistica d'impatto acustico realizzata con specifico software insediativi (NFTP ISO 96.13) ha evidenziato il sostanziale rispetto di tutti i limiti normativi, mostrando dati insediativi in ottimo accordo con i risultati fonometrici ottenuti dai monitoraggi acustici che vengono annualmente compiuti nell'area: per il periodo diurno, solo periodo in cui viene esercitata l'attività di lavorazione Si evidenzia il rispetto del limite assoluto e differenziale fissato dalla classificazione acustica.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Il monitoraggio della componente rumore dovrà essere realizzato annualmente in concomitanza con le lavorazioni: verranno eseguite misure fonometriche per verifica delle lavorazioni del modello acustico previsionale elaborato</p>	<p>Vengono comunque suggerite le seguenti azioni di mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione di tutte le misure di manutenzione necessarie sulle attrezzature utilizzata nel ciclo di produzione, per mantenere i livelli di emissione sonora entro valori compatibili con la normativa vigente in materia di rumorosità delle macchine destinate a funzionare all'aperto. nel caso di sostituzione delle attrezzature in genere privilegiare l'adozione di attrezzature o comunque a minor emissione sonora tra quelli disponibili; limitare l'uso contemporaneo delle attrezzature ad un massimo del 60% del tempo di lavoro, al fine di contenere il livello di emissione specifico di ogni fase di lavorazione; - <p>FREQUENZA</p> <p>Annuale in concomitanza delle aree di lavorazioni</p>

Soleto, marzo 2020

Il Tecnico

Dr. Geol. Michele Grecolini